

N. R.G. 3/ [REDACTED] A.C.C.



TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE

Sezione commerciale

Il Giudice dott. [REDACTED]
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del [REDACTED] ed esaminati gli atti del
procedimento iscritto al n. 3/[REDACTED] A.C.C.

OSSERVA:

la ricorrente [REDACTED] ha proposto in data [REDACTED] un accordo di
composizione della crisi che, in estrema sintesi prevede: a) durata 6 anni; b)
estromissione dall'accordo del creditore ipotecario MPS spa che ha rilasciato il
proprio assenso (allegato alla proposta); c) revoca della cessione del 1/5 della
busta paga in favore di Fincontinuo Spa di € 316,00; d) cessione di € 316,00 della
propria busta paga in favore della procedura "de quo" per 72 mesi; e)
pagamento integrale dei debiti in prededuzione (con iniziale pagamento del
compenso al Professionista facente funzione di OCC e successivamente pro
quota con pagamento in favore dell' [REDACTED] nei 18 mesi
successivi all'omologa; f) pagamento di circa il 12,29 % dei creditori chirografari
in 5 rate a partire dal 24° mese dall'omologa con cadenza annuale, con
possibilità di incremento ove residuassero somme dal fondo di cui più innanzi;
g) accantonamento di un fondo di € 1.500,00 per eventuali ulteriori crediti che
dovessero sopravvenire sino all'omologa e spese della procedura sino alla sua
chiusura.

La ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle
somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione
compiuti negli ultimi cinque anni, relazione particolareggiata dell'OCC con

attestazione di fattibilità dell'accordo. La ricorrente non è soggetta al fallimento o al concordato preventivo in quanto consumatore in stato di sovraindebitamento. Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'OCC è emerso che la ricorrente presenta, alla data di presentazione del ricorso, una esposizione debitoria di € 131.947,68, escluso il debito ipotecario MPS spa col suo consenso, e dunque, tenuto conto del valore del patrimonio immobiliare, stimato in € 83.900,00, presenta un evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tanto da palesare la definitiva incapacità di adempiere per intero alle obbligazioni assunte. Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, non essendo state segnalate da nessun creditore né dal gestore della Crisi. Pertanto la ricorrente può accedere alla procedura de qua in quanto non risulta: - soggetta a procedure concorsuali diverse dai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio previsti dalla Legge n. 3 /2012 - aver fatto già fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio previsti dalla Legge n. 3 /2012; - aver subito, per cause a lei non imputabili, l'annullamento o la risoluzione dell'accordo ai sensi dell'art. 14 Legge n. 3 /2012 - non aver fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

La proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati a tutti i creditori come previsto dall'art 10 della L. 3/2012. Il piano è fattibile, come attestato dal gestore della crisi ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012, poiché non risulta che nel caso di specie sussistano crediti di tale natura. Nel termine concesso ai sensi dell'art 11 della l. 3/2012 si è raggiunta la maggioranza, con il silenzio/assenso, dei creditori ammessi al voto per l' 80,708% tenuto conto del solo voto sfavorevole manifestato dalla Fincontinuo Spa pari al 19,292%, sicchè deve ritenersi che in

assenza di voto degli altri creditori chirografari o degradati a chirografario ai sensi dell'art 11 comma 1° ult parte l. 3/2012, questi abbiano prestato il consenso alla proposta e dunque si è ampiamente raggiunta la maggioranza di cui all'art 11 comma 2 l. 3/2012. Il Gestore della Crisi ha trasmesso a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2 della Legge 3/2012, allegando il testo dell'accordo stesso, avvisando i creditori medesimi che nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione di cui sopra avrebbero potuto sollevare contestazioni.

La FINCONTINUO SPA ha depositato atto di dissenso all'omologazione dell'accordo così motivando:

1. La dichiarazione resa dalla Sig. ra [REDACTED] nel questionario per la "valutazione del merito creditizio", in fase di richiesta del prestito da restituire mediante cessione del 1/5 dello stipendio, è mendace poiché erano in corso altri finanziamenti non dichiarati ed il prestito ottenuto è stato poi utilizzato, quasi per la sua totalità, per l'estinzione di altri finanziamenti, omettendo altresì di dichiarare di avere un mutuo ipotecario sull'immobile di proprietà; tanto avrebbe indotto la finanziaria a valutazioni errate sul merito creditizio;
2. Il Tribunale dovrà valutare prima dell'omologa la meritevolezza della debitrice, che nel caso di specie non appare possa esserci avendo la stessa reso dichiarazioni mendaci con dolo e/o colpa ed avendo assunto obbligazioni pur non avendo la capacità di poterle adempiere; pertanto pur dovendosi raggiungere l'assenso del 60% dei creditori, la proposta di accordo non potrà essere omologata per mancanza del requisito di meritevolezza;
3. L'inerzia della debitrice, per non essersi fatta parte diligente nell'ottenere gli alimenti dall'ex marito, va a scapito dei suoi creditori;
4. La liquidazione del patrimonio in sostituzione dell'accordo consentirebbe una percentuale di soddisfazione maggiore dei creditori rispetto al 12,29% offerto con l'accordo.

Ebbene con riguardo alle osservazioni di FINCONTINUO SPA, il giudice ritiene di recepire *in toto* quanto condivisibilmente argomentato a loro confutazione dal professionista incaricato della Gestione della crisi dott.ssa Siciliani nella relazione particolareggiata e soprattutto nella relazione del [REDACTED] depositata il [REDACTED] cui si rinvia.

Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione in quanto ai sensi dell'art 12 comma 2 l. 3/2012 il giudice, superate così le contestazioni di FINCONTINUO SPA, omologa l'accordo se sia raggiunta la maggioranza prevista dall'art 11 comma 2 l. 3/2012 e se non è dubbia la idoneità del piano a pagare i crediti impignorabili e quelli di cui all'art. 7 comma 1 l. 3/2012. Debbono essere disposte le forme di pubblicità ex art 12 comma 2 l. 3/2012 come da dispositivo.

P.Q.M.

OMOLOGA l'accordo di composizione della crisi così come predisposto da [REDACTED] con l'assistenza dell'O.C.C.

DISPONE che la proposta ai creditori ed il presente decreto siano pubblicati sul sito Oxanet in versione integrale a cura della cancelleria.

Si comunichi.

Lecce, [REDACTED]

IL GIUDICE - [REDACTED]



Depositate in Cancelleria

Op [REDACTED]